

reati che fossero eventualmente collegati con i reati di cui si è fatto cenno (art. 1).

I giudici di questo Tribunale speciale sono scelti fra i giudici ordinari nominati dal Re su proposta del Ministro di Giustizia, così pure il Pubblico Ministero (art. 2).

La competenza di questo Tribunale speciale è comune a tutto il territorio dello Stato. Contro la sentenza del Tribunale di Stato per la sicurezza dello Stato non si dà luogo a ricorso (art. 3).

Il Pubblico Ministero può far svolgere l'opera istruttoria dal Pubblico Ministero di un Tribunale ordinario, che in caso diverso potrebbe essere competente.

Tutte le autorità amministrative e politiche sono obbligate a dare aiuto al Tribunale di Stato per la sicurezza dello Stato e al Pubblico Ministero (articolo 4).

L'articolo 5 porta poi una novità assai grave, inquantochè questa legge ha effetto *retroattivo*, nel senso che diventano di competenza, per materia, di questo Tribunale di Stato per la difesa dello Stato *quei reati per i quali la sentenza del Tribunale ordinario di prima istanza non è stata ancora emessa*.

Questa legge entra in vigore e acquista valore esecutivo con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e cioè il 6 gennaio stesso.